

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 333

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PAGLIUCA e MARENGHI

Annunziata il 30 ottobre 1953

## Diritti e compensi al personale del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come i diritti e i compensi così detti « casuali », previsti in un primo momento solo per alcuni personali dell'Amministrazione giudiziaria e di quella finanziaria e della motorizzazione civile, si siano venuti estendendo in questi ultimi tempi ad altri personali anche di diverse Amministrazioni.

Così, ad esempio, la legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 11 gennaio 1947, n. 378, ed alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti, successivamente prorogata e modificata con legge 14 febbraio 1953, n. 49.

Il personale della motorizzazione civile percepisce, del pari, compensi « casuali » tramite la Cassa di colleganza; così come alcuni personali dipendenti dalla pubblica istruzione (Servizi universitari) sui proventi delle tasse scolastiche.

Il personale del Ministero della difesa non gode, come è noto, di alcun particolare beneficio del genere e ciò ha creato in esso un diffuso, ma giustificato, senso di disagio.

Aggiungasi che la citata legge n. 49, prorogando e modificando la legge n. 575, ha, fra l'altro, previsto a favore del personale della Direzione generale del tesoro un provento commisurato al 3 per mille di ogni mandato diretto ammesso a pagamento dalla

Direzione generale suddetta, d'importo non inferiore a lire 40.000.

Appare del tutto ingiustificata, inopportuna e non equa una tale norma che attribuisce a funzionari di un Ministero proventi casuali connessi con atti la cui preparazione (spesso laboriosa) è demandata, invece, agli impiegati di un altro Ministero.

Sta di fatto che l'ammissione a pagamento da parte della Direzione generale del tesoro dei mandati diretti emessi a richiesta delle varie Amministrazioni dello Stato costituisce soltanto l'atto finale ed il più semplice di una lunga, laboriosa e delicata procedura svolta dal personale delle varie Amministrazioni.

Per ovviare agli inconvenienti suddetti la presente proposta di legge prevede un certo numero di diritti e proventi a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa, che si trovi in particolari condizioni (articolo 1, 1° comma della tabella annessa) e dispone altresì che allo stesso personale spettano i proventi indicati al n. 4 del titolo V della tabella F allegata alla citata legge n. 575 (articolo 1, 2° comma) come modificata dall'articolo 2, 3° capoverso della legge n. 49, per la parte relativa ai mandati diretti emessi dal Ministero della difesa.

Attesa la natura dei proventi di cui trattasi, i quali sono in relazione a specifici servizi amministrativi rientranti nella competenza del suddetto Ministero, si rende opportuno ammettere alla ripartizione dei proventi

stessi solo il personale che abbia una certa continuità di servizio con l'Amministrazione. A tal fine sono ispirate le esclusioni da detta ripartizione dei militari di truppa e di quelli in servizio di prima nomina, nonché la disposizione per cui sono ammessi alla ripartizione stessa solo coloro che abbiano prestato servizio ininterrotto da almeno un anno (articolo 1, 1° comma).

Per la ripartizione dei proventi in parola, cui si provvede con l'articolo 2 della proposta, sono stati seguiti i criteri vigenti per le Amministrazioni finanziarie, tenendo nel contempo presente la istituzione dei ruoli speciali transitori, avvenuta con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché le diverse situazioni che possono presentarsi in connessione con lo *status* di militare.

I proventi previsti sono di importo, nel complesso, limitato in relazione anche al numero del personale che sarà ammesso alla loro ripartizione; in vista di ciò, l'articolo 4 stabilisce che le somme corrisposte ai sensi degli articoli precedenti sono cumulabili con ogni altro assegno o indennità.

Occorre, a tal proposito, considerare che i personali del Ministero della difesa da anni fruiscono del trattamento economico complessivo più depresso rispetto a tutte le altre Amministrazioni.

Gli stessi, infatti, non percepiscono alcun compenso accessorio, ad eccezione di quelli per lavoro straordinario peraltro assegnato con criteri più che restrittivi.

Si può affermare che detti personali sono rimasti a una rivalutazione media soltanto di 40 volte l'anteguerra, mentre quelli appartenenti a tutte le altre Amministrazioni — grazie a compensi accessori saltuari o costanti di diversa natura — percepiscono retribuzioni oscillanti a un livello di 86-90 volte l'anteguerra stesso.

Da notare, infine, che, come è ovvio, il provvedimento non comporterà alcun nuovo o maggior onere per l'Erario.

Non avremmo ritenuto necessario raccomandare alla vostra approvazione la presente proposta di legge qualora fossero state tempestivamente emanate nuove norme legislative organiche per disciplinare la materia, come era stato previsto dall'articolo 1 della citata legge 14 febbraio 1953, n. 49.

Ma poiché l'imminenza del termine della predetta legge senza la predisposizione delle auspiccate nuove norme organiche lascia prevedere che verrà ancora prolungato lo stato di sperequazione esistente fra i personali civili della Difesa e quelli di altre Amministrazioni, sollecitiamo, dalla vostra sensibilità l'approvazione di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica — esclusi i militari di truppa e quelli in servizio di prima nomina — ed al personale civile impiegato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, che prestino ininterrotto servizio da almeno un anno e che non percepiscono le indennità connesse a particolari servizi che saranno a tal fine indicate con decreto del Ministero per la difesa, spettano i diritti di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Allo stesso personale spetta altresì il diritto di cui al n. 4 del titolo V della tabella F, allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, modificata dall'articolo 2, 3° capoverso, della legge 14 febbraio 1953, n. 49, per la parte relativa ai mandati diretti emessi a richiesta del Ministero della difesa.

ART. 2.

La ripartizione delle somme di cui a precedente articolo si effettua attribuendo

a) a ciascun impiegato civile di ruolo, ufficiali in servizio permanente e sottufficiali in carriera continuativa un punto per ogni cento lire o frazione di cento lire dello stipendio o paga lordo iniziale annuo di cui è provvisto, escluso ogni altro assegno o indennità;

b) al personale dei ruoli speciali transitori, istituiti con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, lo stesso numero di punti spettante al grado iniziale dei rispettivi gruppi di appartenenza A, B e C e subalterni;

c) al personale non di ruolo di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, e della 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria lo stesso numero di punti spettante rispettivamente agli impiegati del grado XI, del grado XII e del grado inserviente. Il numero dei detti punti è ridotto a tre quarti qualora il periodo di servizio effettivo prestato sia inferiore a cinque anni.

ART. 3.

Il personale distaccato presso Amministrazioni diverse dell'Amministrazione della difesa non ha diritto a partecipare al riparto dei proventi.

ART. 4.

Salve le esclusioni indicate nel primo comma dell'articolo 1, le somme corrisposte ai sensi della presente legge sono cumulabili con ogni altro assegno o indennità.

COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE IN SERVIZIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA E UFFICI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi
1. —	Per ogni copia o estratto di atti rilasciati a richiesta di privati non compresi in una delle voci seguenti, fatta eccezione per quelli rilasciati per fini assistenziali. . . . .	L. 200
2. —	Per ogni deposito provvisorio effettuato presso le Casse militari a garanzia dei contratti di lavoro o forniture stipulati con l'Amministrazione militare e per ogni dichiarazione o decreto di vincolo di deposito provvisorio o definitivo o di fideiussione bancaria effettuati a garanzia dei predetti contratti:	
	fino a lire 50.000 . . . . .	» 150
	da lire 50.001 a lire 100.000. . . . .	» 300
	da lire 100.001 a lire 500.000 . . . . .	» 600
	da lire 500.001 a lire 1.000.000 . . . . .	» 1.000
	oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire . . .	» 3
3. —	Per ogni autorizzazione per cessione di crediti e costituzione di pegni stipulate tra ditte fornitrici e istituti di credito:	
	per autorizzazione fino a lire 50.000 . . . . .	» 150
	per autorizzazione da lire 50.001 a lire 100.000 . . . . .	» 300
	per autorizzazione da lire 100.001 a lire 500.000 . . . . .	» 500
	per autorizzazione da lire 500.001 a lire 1.000.000 . . . . .	» 1.000
	per autorizzazione oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire . . . . .	» 3
4. —	Per ogni approvazione di contratto stipulato in forma diversa da quella pubblica amministrazione e per ogni atto di transazione e per ogni condono di penalità: per ogni lire 1.000 . . . . .	» 5
5. —	Per ogni collaudo provvisorio o definitivo di lavori e forniture:	
	a) se l'importo del lavoro o delle forniture non eccede lire 50.000 . . .	» 400
	b) se l'importo del lavoro o della fornitura eccede lire 50.000 e non lire 100.000 . . . . .	» 1.000
	c) se l'importo del lavoro o della fornitura eccede lire 100.000 e non lire 500.000 . . . . .	» 4.000
	d) se l'importo del lavoro o della fornitura eccede lire 500.000 e non lire 1.000.000 . . . . .	» 6.000
	e) se l'importo del lavoro e della fornitura eccede lire 1.000.000 e per ogni milione o frazione di milione superiore a lire 500.000 se inferiore a lire 500.000, rispettivamente come alle lettere a), b), c). . . . .	» 6.000
6. —	Per ogni dichiarazione di buona esecuzione rilasciata per i lavori che non vengono sottoposti a collaudo, diritti pari ad un terzo di quelli sopradetti . . . . .	» —
7. —	Per ogni certificato rilasciato di esito di gara o di esito di collaudo di forniture o avori . . . . .	» 1.000
8. —	Per ogni pagamento mediante ordinativi emessi sulle Tesorerie provinciali, di importo non inferiore alle lire 20.000, per ogni lire 1.000 . . .	» 3
9. —	Per ogni iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori di lavori ed opere del Ministero della difesa . . . . .	» 2.000
10. —	Per certificato di iscrizione in detto albo . . . . .	» 3.000
11. —	Per ogni copia rilasciata di ordinazione. . . . .	» 1.000
12. —	Per ogni copia di atti riguardanti forniture e lavori, non compresi nelle precedenti voci . . . . .	» 400

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi
13. —	Per ogni liquidazione effettuata dagli uffici del Ministero della difesa relativa a forniture e lavori prearmistizio:	
	a) per importi fino a lire 100.000 . . . . .	» 200
	b) per importi superiori a lire 100.000 . . . . .	» 400
14. —	Per ogni pagamento inerente a lavori, forniture, somministrazioni varie, eseguite dalle Casse delle Amministrazioni militari, di importi non inferiori alle lire 20.000, per ogni 1.000 lire . . . . .	» 4
15. —	Per ogni nulla osta concesso a privati o enti morali in base a disposizioni di legge per opere, impianti e concessioni varie . . . . .	» 10.000
16. —	Per ogni concessione di brevetto e licenza relativi all'aviazione civile . . . . .	» 300
17. —	Per ogni rinnovazione di licenza di cui al n. 16. . . . .	» 300
18. —	Per ogni immatricolazione di velivoli nel Registro aeronautico nazionale . . . . .	» 1.000
19. —	Per ogni iscrizione o trascrizione di diritti nel Registro aeronautico nazionale . . . . .	» 1.000
20. —	Per rilascio di certificati relativi ai diritti di proprietà da parte del Registro aeronautico nazionale . . . . .	» 500
21. —	Per ogni consultazione del Registro aeronautico nazionale, con o senza estrazione di note o di appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere:	
	a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . .	» 200
	b) per ogni ora o frazione successiva . . . . .	» 400
22. —	Per ciascuna bolletta emessa per la riscossione delle tasse di approdo, partenza, sosta e ricovero sugli aeroporti statali:	
	a) se l'importo delle tasse liquidate non eccede le lire 1.000 . . . . .	» 30
	b) se l'importo delle tasse liquidate eccede le lire 1.000 e non le lire 5.000 . . . . .	» 50
	c) se l'importo delle tasse liquidate eccede le lire 5.000 e non le lire 10.000 . . . . .	» 100
	d) se l'importo delle tasse liquidate eccede le lire 10.000 e non le lire 20.000 . . . . .	» 250
	e) se l'importo delle tasse liquidate eccede le lire 50.000 e non le lire 100.000 . . . . .	» 400
23. —	Per ogni concessione di licenza di esercizio per servizi aerei minori (articolo 788 Codice della navigazione) . . . . .	» 1.000
24. —	Per ogni rinnovo delle licenze di cui al n. 23 . . . . .	» 1.000
25. —	Per ogni deposito e fideiussione bancaria disposti dall'Amministrazione della difesa a garanzia dei propri contratti di lavoro e di forniture:	
	a) fino a lire 50.000 . . . . .	» 200
	b) da lire 50.001 a lire 100.000 . . . . .	» 400
	c) da lire 100.001 a lire 500.000 . . . . .	» 800
	d) da lire 500.001 a lire 1.000.000 . . . . .	» 1.500
	e) oltre 1 milione per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire . . . . .	» 3
26. —	Per ogni esonero cauzionale, come al precedente n. 25.	